

### **TITOLO I**

#### **Articolo 1**

#### **Denominazione, sede, durata**

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una associazione non riconosciuta, operante nei settori educativo, culturale, sportivo e ricreativo che assume la denominazione **"IN-OUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, o più brevemente **"IN-OUT APS"**. L'associazione ha sede legale ad **Anzola dell'Emilia (Bo) in via Fratelli Cervi n. 2** ed i trasferimenti della sede all'interno dello stesso comune non comportano modifiche del presente statuto. La durata dell'associazione è illimitata.

### **TITOLO II**

#### **Scopo, finalità**

#### **Articolo 2**

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro con finalità educative, culturali, sportive e ricreative al solo fine di promuovere e favorire l'aggregazione sociale in particolare delle fasce più giovani della popolazione. Per la realizzazione del proprio scopo l'associazione potrà (in via esemplificativa e non esaustiva):

1. Promuovere, organizzare, coordinare, gestire **attività motorie e sportive** a carattere dilettantistico, promozionale, amatoriale, al fine di avvicinare alla pratica sportiva persone di tutte le fasce di età e di tutte le categorie sociali, interpretando le attività motorie e sportive come uno strumento di crescita integrale e quindi collaborando e affiliandosi federazioni ed enti di promozione sportiva aventi finalità analoghe;
2. promuovere, organizzare, coordinare, gestire **attività educative, formative, culturali, ricreative, di animazione culturale e del tempo libero**, anche in collaborazione o in convenzione con altri enti pubblici o privati, rivolte a soggetti diversi per età e condizione sociale, come laboratori, doposcuola, centri di vacanza, settimane residenziali e iniziative ricreative in genere;
3. promuovere, organizzare, coordinare e gestire, anche in collaborazione o tramite convenzioni con enti pubblici e privati, **strutture e centri di aggregazione sociale**, educativa, culturale, ricreativa, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di aggregazione;
4. promuovere, organizzare, coordinare, gestire attività e strutture idonee alla prevenzione ed al superamento dell'**emarginazione e del disagio**, soprattutto giovanile;
5. in ambito **teatrale** promuovere: a) la diffusione e lo sviluppo del teatro amatoriale e di tutte le altre forme artistiche espressive, attraverso i settori del teatro di prosa, della danza, della musica e di tutte le attività operanti nell'ambito culturale e ricreativo. b) l'organizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione utile alla promozione di percorsi di sensibilizzazione, informazione e conservazione delle tradizioni artistiche locali e nazionali. c) lo svolgimento di attività di studio e approfondimento delle espressioni artistiche legate alle tradizioni.
6. promuovere la **cultura cinematografica**, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni.
7. promuovere, organizzare, coordinare, gestire ogni altra manifestazione o iniziativa culturale mediante gli strumenti della **comunicazione sociale e audiovisiva**.
8. predisporre **programmi di formazione**, di qualificazione e di aggiornamento degli animatori, educatori, operatori sportivi, tecnici e di tutte le altre figure impegnate nelle varie attività. L'associazione in particolare svolgerà attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive e motorie.
9. **gestire immobili**, propri o di terzi, con fini di aggregazione sociale.
10. promuovere **raccolte pubbliche di fondi** effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

L'Associazione, come attività accessorie e complementari a quelle di carattere istituzionale, osservando le relative norme fiscali ed amministrative, potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici così come potrà, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento. Tutte le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, libere e gratuite dei propri associati.

### **TITOLO III**

#### **Associati**

#### **Articolo 3**

Il numero dei associati è illimitato. Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti non aventi scopo di lucro che non condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

#### **Articolo 4**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da tutti gli esercenti la potestà. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

#### **Articolo 5**

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

#### **Articolo 6**

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili non rivalutabili.

#### **Perdita della qualifica di associato**

#### **Articolo 7**

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o estinzione della persona giuridica o ente.

#### **Articolo 8**

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non otterrà alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.
- b) che svolgerà o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione.
- c) che in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza senza necessità di alcuna formalità.

#### **Articolo 9**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata. Gli associati receduti, decaduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

### **TITOLO IV**

#### **Risorse economiche – Fondo Comune**

#### **Articolo 10**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati.
  - b) eredità, donazioni e legati.
  - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.
  - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
  - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli teatrali, di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi.
  - i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione di promozione sociale.
- Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutarmente previste.

#### **Esercizio sociale**

#### **Articolo 11**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2014. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentarsi all'assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### **TITOLO V**

#### **Organi dell'associazione**

#### **Articolo 12**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati.
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Presidente.
- d) il Collegio Sindacale, organo facultativo.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese documentate effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione.

#### **Assemblee**

#### **Articolo 13**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14**

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo.
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale.
- c) approvazione del rendiconto economico - finanziario.
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere.
- e) approvazione di eventuali Regolamenti.
- f) deliberazioni in merito alla esclusione dei soci.
- g) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

#### **Articolo 15**

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

#### **Articolo 16**

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicata mediante pubblicazione su sito internet **almeno 20 giorni prima** dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto al voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima sia in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

#### **Articolo 17**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono ostare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Consiglio Direttivo**

#### **Articolo 18**

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ed un massimo 15 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spediti non meno di 8 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi interverga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta per tanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. predisporre il rendiconto economico finanziario;
3. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
5. deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
8. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

#### **Articolo 19**

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio, previa ratifica da parte dell'assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alle elezioni di un nuovo Consiglio.

#### **Presidente**

#### **Articolo 20**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Pubblicità e trasparenza degli atti**

#### **Articolo 22**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

### **TITOLO VI**

#### **Scioglimento**

#### **Articolo 23**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione verrà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM numero 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Fore competente**

#### **Articolo 24**

La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, è di competenza del Foro di Bologna.

#### **Norma finale**

#### **Articolo 25**

Per quanto non espressamente contemplato dal seguente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.